

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2490)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici)
della Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 1963*

(V. Stampati nn. 4137 e 4357)

**d'iniziativa dei deputati DE PASQUALE, MISEFARI, AMENDOLA Pietro, FIUMANO',
POLANO, BECCASTRINI, PEZZINO, PELLEGRINO, BOTTONELLI, RE Giuseppina
(4137); GERBINO e FRUNZIO (4357)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 gennaio 1963*

Norme interpretative ed aggiuntive alla legge 27 aprile 1962, n. 231,
per la parte relativa al riscatto di alloggi delle ferrovie dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è tenuta a cedere in proprietà tutti gli alloggi economici e patrimoniali non di servizio, secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231.

Sono esclusi dalla cessione in proprietà soltanto gli alloggi di servizio, dovunque ubicati.

La quota di riserva del 20 per cento, di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 231, si intende pertanto assorbita nel complesso degli alloggi di servizio non soggetti a riscatto.

Ogni precedente norma che risulti in contrasto con la presente legge si intende abrogata.

Art. 2.

Ai dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, i quali occupano alloggi di servizio, alla cessazione del servizio, viene attribuito, a parità di titoli con gli altri concorrenti, un diritto di priorità nell'assegnazione di alloggi economici e popolari costruiti, col concorso dello Stato, dai diversi Enti operanti nel settore dell'edilizia sovvenzionata.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e nel primo comma dell'articolo 15 della legge 27 aprile 1962, n. 231, si applicano anche agli alloggi costruiti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a Messina e Reggio Calabria prima del 1950.